REGOLAMENTO (CEE) N. 2437/69 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 1969
che proroga alcuni regolamenti della Commissione per la campagna lattiera 1969/1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 5, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 35,

visto il regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2097/68 [4], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2433/69 del Consiglio, del 6 dicembre 1969, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano ed il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1969/1970 [5], ed il regolamento (CEE) n. 2434/69 del Consiglio, del 6 dicembre 1969, che proroga e modifica, per la campagna lattiera 1969/1970, determinati regolamenti relativi al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nonché ad alcune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [6], confermano per la campagna 1969/1970 i prezzi e in una certa misura il regime dei correttivi e il regime degli aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere validi per la campagna 1968/1969 ;

considerando che conviene, quindi, prorogare ugualmente

— il regolamento (CEE) n. 1104/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo agli importi di compensazione applicabili negli scambi di alcuni prodotti lattiero-caseari nella campagna lattiera 1968/1969 [7], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1667/69 [8],

— l'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1107/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano [9],

— l'articolo 1 della decisione della Commissione, del 5 settembre 1968, relativa alla concessione nella Repubblica federale di Germania di aiuti nazionali per il latticello e per il latticello in polvere [10],

— l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 146/69 della Commissione, del 24 gennaio 1969, che fissa l'ammontare degli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina e in caseinati [11], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1667/69 [12],

— l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1286/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo all'asta permanente per latte scremato in polvere appartenente agli organismi d'intervento belga, tedesco, francese e olandese e destinato alla trasformazione in alimenti composti per suini o pollame [13], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2131/69 [14] ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. All'articolo 2, ultima frase, del regolamento (CEE) n. 1104/68 e all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1107/68, i termini « 1968/1969 » sono sostituiti dai termini « 1968/1969 e la campagna lattiera 1969/1970 ».

2. All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 146/69, i termini « 1968/1969 » sono sostituiti dai termini « 1969/1970 ».

3. All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1286/69, i termini « l'ultimo martedì che precede la

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 3.
(4) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 1.
(5) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) Vedi pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 22.
(8) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 18.
(9) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 29.
(10) GU n. L 235 del 26. 9. 1968, pag. 13.
(11) GU n. L 21 del 28. 1. 1969, pag. 3.
(12) GU n. L 213 del 25. 8. 1969, pag. 19.
(13) GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 27.
(14) GU n. L 271 del 29. 10. 1969, pag. 23.

campagna lattiero-casearia 1969/1970 » sono sostituiti dai termini « il 24 marzo 1970 ».

4. All'articolo 1 della decisione della Commissione, del 5 settembre 1968, relativa alla concessione nella Repubblica federale di Germania di aiuti nazionali per il latticello e per il latticello in polvere, i termini « durante la campagna lattiera 1968/1969 » sono sostituiti dai termini « fino al 31 marzo 1970 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY